



Esente bollo
ai sensi dell'art. 16
del D.P.R. 642/1972

PRATICA N. 567592/14 - DEMANIO N. 36.23

REG.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO

TRA

la Città Metropolitana di Firenze, Direzione Gestione Immobili, Progetti

Edilizia, LL.PP., Difesa del Suolo e Protezione Civile (C.F. 80016450480)

rappresentata dall'Ing. Carlo Ferrante, non in proprio ma in qualità di Dirigente

ad interim della Direzione Gestione Immobili, Progetti Edilizia, LL.PP., Difesa

del Suolo e Protezione Civile secondo quanto stabilito dal Decreto del Sindaco

Metropolitano n. 12 del 13/02/2015 (di seguito indicato come "Autorità

concedente")

E

Il Comune di Scandicci con sede in Scandicci, Piazza della Resistenza, CAP

50018, C.F. 00975370487 (di seguito, denominato Concessionario) nella persona

dell'Ing. Marco Calderini, C.F. CLDMRC56A20D612O, giusta Determinazione

dirigenziale n. 426 del 29/12/2014 in atti

PREMESSO CHE

- Il Comune in epigrafe indicato ha presentato istanza volta all'ottenimento di atto di assenso ex R.D. 523/1904 per interventi che interessano aree del Demanio idrico e cioè: nuovo ponte sul Fosso Rigone nel Comune di Scandicci (FI);
- per l'assegnazione dell'area si prescinde dall'espletamento delle procedure di gara in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'Art. 58 comma 9, lettere a), b) e c) del Regolamento; =====
- il Regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza

della Città metropolitana di Firenze approvato con delibera del Consiglio

Provinciale n. 198 del 30.11.2006 e s.m.& i., di seguito “Regolamento”,

prevede che dopo l’assegnazione dell’area venga sottoscritto un Disciplinare;

- tale Disciplinare verrà approvato con Atto di concessione che nel caso

specifico sarà contestuale all’Atto Autorizzativo ai sensi del R.D. 523/1904;

- dal 01/01/2015 alla Provincia di Firenze è subentrata la Città Metropolitana

di Firenze secondo le disposizioni di cui alla Legge n. 56/2014

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l’uso a titolo particolare del pubblico Demanio

idrico limitatamente alle aree appartenenti al Demanio statale come di seguito

specificate: porzione di alveo del Fosso Rigone presso la p.lla 1018 nel F. 5 del

Catasto Terreni del Comune di Scandicci (FI), coordinate GB 1672506-4848966,

da occuparsi con un ponte.

Art. 2 – Obblighi del Concessionario in fase di esercizio delle opere

Il Concessionario, nella fase di esercizio delle opere, si obbliga a:

2.1 assumere gli obblighi di custodia delle opere realizzate e della relativa area

demaniale in concessione, mantenendole in buono stato, preservandole dal

pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e

manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

2.2 porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire

la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime

del corso d’acqua, previo ottenimento dell’autorizzazione della Città

metropolitana, dichiarando fin d’ora di non aver nulla a pretendere dalla

Città metropolitana per qualsiasi danno che le opere oggetto di concessione e

suoi utilizzatori avessero a riportare per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

2.3 consentire l'accesso al personale di vigilanza della Città metropolitana, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi di cui eventualmente necessiti, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque;

2.4 sollevare fin d'ora la Città metropolitana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno che si possa verificare alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di cattiva manutenzione o di cattiva custodia del complesso demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

2.5 rispettare tutte le leggi e tutti i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933 e nel Regolamento Città metropolitana per le concessioni di beni del demanio idrico, tenendo fin d'ora indenne la Città metropolitana da ogni conseguenza per la loro inosservanza;

2.6 non mutare la destinazione del bene in concessione né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Città metropolitana, tenendo presente che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al Demanio dello Stato senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Città metropolitana non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, e sarà tenuto

inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

2.7 assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'area demaniale oggetto di concessione, ivi compresi gli oneri tributari;

2.8 non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; qualora vi sia necessità di un subentro nell'utilizzo del bene da parte di soggetto che vi abbia titolo, dovrà essere preventivamente acquisito il benestare della Città metropolitana, fermo restando che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà dichiarato di accettare le condizioni del presente Disciplinare o quelle che verranno diversamente stabilite dalla Città metropolitana.

Art. 3 – Durata della concessione

La concessione avrà una durata di anni **19 (diciannove)** a partire dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, e sarà rinnovabile esclusivamente a seguito di istanza espressa da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza del presente disciplinare.

La valutazione del rinnovo terrà conto in particolare dei seguenti elementi:

- comportamento tenuto dal concessionario relativamente all'adempimento degli obblighi assunti in forza della concessione;
- eventuale esistenza di altri soggetti pubblici o privati che, nell'anno precedente alla scadenza, abbiano manifestato interesse alla concessione;
- possibilità concreta di una migliore valorizzazione del bene attraverso un uso più redditizio.

La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Alla scadenza del termine di durata sopra indicato o in caso di revoca, rinuncia o mancato rinnovo la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi nel termine assegnato. Qualora il Concessionario non ottemperasse a quanto sopra si provvederà all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta.

Art. 4 - Canone e cauzione

Il concessionario si obbliga a corrispondere l'annuo canone di € 270,83 (duecentosettanta/83), entro il 31 maggio di ciascun anno, tramite girofondi sul conto di Tesoreria unica infruttifero della Città metropolitana di Firenze acceso in Banca d'Italia (IBAN IT34M0100003245311300060436) specificando il numero di pratica e l'annualità di riferimento. Il suddetto canone, dovuto indipendentemente dall'esecuzione delle opere, valido per l'anno solare 2015, è aggiornato in base alle tabelle approvate annualmente con Atto Dirigenziale e allegate al Regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza della Città metropolitana di Firenze di cui alla Delibera del Consiglio Provinciale n° 198 del 30.11.2006 e s.m.&i. ed è determinato applicando la tabella C9 (uso pubblica utilità, minimo ricognitorio).

Il mancato rispetto del suddetto termine di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario costituisce altresì un deposito cauzionale pari a 2 (due) annualità del canone di concessione.

Art. 5 – Inadempimento del Concessionario

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi scaturenti dal presente rapporto giuridico (in particolare il mancato o ritardato pagamento del canone, l'esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato, la violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area medesima) legittimerà la Città metropolitana a dichiarare la decadenza della concessione, con obbligo di rimessa in pristino, a cura e spese dell'occupante, o con intervento in danno a cura della Città metropolitana in caso di inerzia. Tuttavia, prima di dichiarare la decadenza, la Città metropolitana fisserà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni. Al Concessionario decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute, mentre sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'intero ammontare del canone determinato a libero mercato, aumentato degli indici ISTAT, per tutto il periodo di ulteriore occupazione.

Art. 6 – Efficacia

La presente scrittura è immediatamente vincolante per la parte Concessionaria mentre lo diverrà , per il Concedente, al momento dell' avvenuta esecutività dell'Atto dirigenziale di concessione citato in premessa.

Art. 7 – Rinvio a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia alle disposizioni vigenti ed in particolare al Codice civile, alla normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Art. 8 – Domicilio legale

Agli effetti della presente scrittura privata, le parti eleggono domicilio come

segue: la Città metropolitana di Firenze presso la propria sede legale di via Cavour 1 e il Concessionario presso la propria sede sita in Scandicci (FI) Piazzale della Resistenza, CAP 50018.

Art. 9 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente disciplinare le parti convengono che il Foro competente è quello di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to in data **il Concessionario**

Firenze, lì F.to per la **Città metropolitana**

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

F.to, **il Concessionario**